



## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **concernente la videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera**

Il Municipio di Riviera

- richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 24 del relativo Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 69 cpv. 3 del Regolamento organico del Comune di Riviera del 9 ottobre 2017;

**ordina**

le seguenti disposizioni concernenti la videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera

#### **TITOLO I – INTRODUZIONE**

##### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La presente Ordinanza è emanata dal Municipio in applicazione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera del 4 ottobre 2018.

##### **Art. 2 Scopo**

<sup>1</sup> Essa disciplina l'esercizio della sorveglianza dei beni e del demanio pubblico nel territorio di Riviera mediante l'utilizzo di videocamere, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

<sup>2</sup> La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggior sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti.

#### **TITOLO II – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

##### **Art. 3 Tipologia**

Gli impianti di videosorveglianza sono definiti come segue:

- a) impianti fissi di videosorveglianza 24h su 24;
- b) impianti mobili provvisori.

**Art. 4 Impianti fissi**

<sup>1</sup> Le aree sorvegliate con impianti fissi sono definite negli allegati alla presente ordinanza. Detti impianti sono attivi a tempo indeterminato.

<sup>2</sup> Possono essere incluse nelle aree con impianti fissi le seguenti aree e strutture comunali:

- a) edifici, strutture e impianti comunali;
- b) scuole comunali;
- c) centri sportivi;
- d) centri di raccolta rifiuti;
- e) altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

**Art. 5 Impianti mobili provvisori**

L'installazione di impianti mobili può essere decisa dal Municipio per la sorveglianza in occasione di eventi e manifestazioni particolari o per particolari esigenze di sicurezza pubblica in una determinata zona per un massimo di 6 mesi consecutivi.

**Art. 6 Piani di posa**

<sup>1</sup> Il Municipio approva con apposita risoluzione i piani dettagliati di posa degli impianti e le aree di sorveglianza delle singole telecamere. Modifiche ai piani di posa, agli allegati della presente Ordinanza, non sono soggetti ad ulteriore pubblicazione.

<sup>2</sup> La videosorveglianza di aree private non è autorizzata. A tale scopo, i piani devono essere elaborati in modo che le aree private siano escluse dalla videosorveglianza o siano previsti adeguati accorgimenti.

**Art. 7 Informazione**

La segnalazione delle aree videosorvegliate deve essere ben visibile e riportare la base legale.

**TITOLO III – TRATTAMENTO DATI E REGISTRAZIONI****Art. 8 Personale autorizzato**

<sup>1</sup> Il Municipio definisce mediante direttiva interna il personale autorizzato a trattare dati e registrazioni inerenti gli impianti di videosorveglianza.

<sup>2</sup> Il personale è formato sui doveri, diritti e responsabilità del proprio lavoro e sottoscrive una dichiarazione di riservatezza.

**Art. 9 Conservazione delle registrazioni**

<sup>1</sup> Le registrazioni sono verificate entro due settimane. Dopo la verifica le stesse sono immediatamente cancellate.

<sup>2</sup> In caso di constatazione di infrazione a norme comunali o di diritto superiore, il responsabile redige un rapporto al Municipio e archivia temporaneamente in luogo sicuro e non accessibile la parte di registrazione necessaria all'accertamento dei fatti.

<sup>3</sup> La registrazione archiviata è immediatamente distrutta, su ordine del Municipio in caso di abbandono della procedura intrapresa o non appena cresciuta in giudicato la decisione scaturita.

**Art. 10 Accesso alle apparecchiature e registrazioni**

Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, adotta tutte le misure necessarie atte ad impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

**Art. 11 Autorizzazione accesso ad organi di polizia**

L'accesso ai dati, alle registrazioni e alle apparecchiature di videosorveglianza da parte di organi di polizia deve essere autorizzato dal Municipio.

**Art. 12 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e sostituisce ogni eventuale altra in materia concernente i Comuni aggregati di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Per il Municipio

Il Sindaco:  A. Pellanda

Il Segretario:  P. Laube



Adottata con risoluzione no. 428 del 2 giugno 2020

Pubblicata agli albi comunali dal 8 giugno al 7 luglio 2020

Allegati (consultabili durante il prediodo di pubblicazione presso la Cancelleria comunale):

- Piani di posa
- Piani aree sorvegliate

Riviera, 4 giugno 2020